

▪ In questo numero:

- PATENT BOX: SEMPLIFICAZIONI IN VISTA E GRANDE RITORNO DEI MARCHI D'IMPRESA
- DIRITTO PRIVATO: VINCOLO DI INALIENABILITA' DI IMMOBILE
- IIDD: LAVORI SU CASE DA CEDERE O LOCARE-ATTIVITA' D'IMPRESA
- DIRITTO SOCIETARIO: RESPONSABILITA' DELL'A.D. DELLA CAPOGRUPPO PER COLPA DI FATTI DELLA CONTROLLATA
- IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': CARTELLI DIREZIONALI DI IMPRESE
- DIRITTO SOCIETARIO-SRL: EFFICACIA DELLE DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO
- LA DISCIPLINA DEL TP SI APPLICA AI FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI

PATENT BOX: SEMPLIFICAZIONI IN VISTA E GRANDE RITORNO DEI MARCHI D'IMPRESA

L'art 6 del “**Decreto fiscale**”, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti modifiche al Patent Box. In particolare, il decreto cancella l'attuale disciplina, costituita dalla parziale detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni intangibili, per introdurre una **maxi deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione ai **beni immateriali**, tra questi **includendo anche i marchi**. Tali costi saranno infatti **deducibili in misura pari al pari al 190%**, previa opzione e predisposizione dell'**idonea documentazione**, che se giudicata idonea dagli enti verificatori, consentirà altresì **la disapplicazione di sanzioni per infedele dichiarazione (“penalty protection”)**. Alle attuali aliquote di IRES ed IRAP, l'agevolazione si tradurrà di fatto in un **risparmio di imposta pari al 25% circa** dei costi sostenuti per lo sviluppo degli IP. Le nuove disposizioni si applicheranno dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, coincidente al 2021 per i soggetti con esercizio solare. Si segnala da ultimo che i soggetti che eserciteranno l'opzione per il nuovo Patent box per esplicita previsione normativa **non potranno fruire del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo sui medesimi costi agevolati ai sensi del Patent Box**. Il Decreto solleva alcuni dubbi sull'applicabilità del “vecchio” Patent Box all'esercizio 2020, che ci auspica vengano risolti quanto prima nei decreti attuativi e nelle interpretazioni dell'Agenzia Entrate di prossima pubblicazione.

DIRITTO PRIVATO: VINCOLO DI INALIENABILITA' DI IMMOBILE

Secondo la Cassazione (ordinanza n. 21605 del 28.7.2021), qualora vi sia un **vincolo di inalienabilità temporanea** di un immobile (previsto per legge o dalla volontà delle parti), è ugualmente **possibile** nel periodo del divieto stipulare un **contratto preliminare** per il tempo in cui il vincolo di inalienabilità abbia cessato la sua efficacia. E' altresì **consentito**, nel periodo di vigenza dell'obbligo, la **consegna dell'immobile** oggetto del preliminare. La condotta di cui sopra è lecita, sostengono i giudici, in quanto il **preliminare** ha solamente un **effetto obbligatorio** e quindi non viola il divieto di trasferimento. Quanto poi alla consegna anticipata dell'immobile, essa non costituisce un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un **contratto di comodato** funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori.

IIDD: LAVORI SU CASE DA CEDERE O LOCARE-ATTIVITA' D'IMPRESA

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione (sentenze n. 15021/2020 e n. 15931/2021), anche la **realizzazione di un solo immobile destinato alla vendita** si considera **eseguita nell'esercizio d'impresa**. Al fine di configurare la qualifica di **imprenditore** è sufficiente lo svolgimento di una funzione organizzativa da parte dell'interessato, che può risolversi nel **solo impiego di mezzi finanziari**, quindi è tale anche il soggetto che si limiti a **coordinare ed utilizzare un proprio capitale** per fini produttivi. La nozione d'**impresa** in campo **fiscale** non coincide con quella civilistica; in base all'art. 55 del TUIR è decisivo lo svolgimento di **attività riconducibili** all'elencazione di cui all'**art. 2195 del Codice civile**, ma contrariamente a quanto accade per l'aspetto civilistico, **non è richiesto il requisito dell'organizzazione**. Per quanto concerne invece l'attività di **locazione**, non essendo compresa nel citato articolo del Codice civile, è **richiesta** la sussistenza (ai fini fiscali) dell'elemento **organizzativo**.

DIRITTO SOCIETARIO: RESPONSABILITA' DELL'A.D. DELLA CAPOGRUPPO PER COLPA DI FATTI DELLA CONTROLLATA

La Cassazione, con la sentenza n. 32899 del 6.9.2021, ha ravvisato una **responsabilità** per colpa anche a carico dell'**amministratore delegato della capogruppo**, per fatti verificatisi **in una controllata**. Nel caso di specie è stato **riconosciuto all'amministratore delegato della capogruppo un insieme di poteri in grado di incidere sulla gestione del rischio** sul piano operativo delle società controllate. I giudici hanno osservato che lo statuto della capogruppo assegnava alla medesima **non solo compiti di holding** di partecipazione, ma anche di **holding operativa e di gestione**.

Erano inoltre previsti, sempre nello statuto, la **sottoposizione alla capogruppo delle scelte fondamentali di gestione e la sovranità limitata dell'amministratore delegato della controllata.**

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA': CARTELLI DIREZIONALI DI IMPRESE

Le **freccie stradali**, che hanno la funzione di indicare l'**ubicazione di un'impresa** o di un'**attività professionale/commerciale**, sono **esenti dall'imposta di pubblicità** ai sensi dell'art. 17, comma I, lett. b-, del D.Lgs. n. 507/1993. Ciò in quanto la norma **esclude** dall'applicazione dell'imposta gli **<avvisi al pubblico>** riguardanti la **localizzazione** e l'**utilizzo** dei **<servizi di pubblica utilità>** con **superficie inferiore al mezzo metro quadrato**. L'art. 39 del Codice della strada qualifica il cartello **<segnale di indicazione>**. Tale servizio di pubblica utilità è finalizzato all'ineludibile esigenza di **assicurare la gestione di un'attività necessaria alla comunità**. A conferma del non assoggettamento ad imposta di pubblicità dei cartelli di cui sopra vi è la sentenza della Cassazione n. 17795/2018, la pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1885/20/2021 e la più recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia n. 158/1/2021.

DIRITTO SOCIETARIO-SRL: EFFICACIA DELLE DIMISSIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Si presenta il caso di un **Amministratore unico** di S.r.l. che presenta le proprie **dimissioni**, convoca l'assemblea, che nomina il **sostituto**, ma quest'ultimo **non accetta la carica**. **Senza l'accettazione** della carica, la nuova nomina non acquisisce efficacia ed il **<vecchio> Amministratore unico resta in carica** a tutti gli effetti e non gli rimane che **convocare di nuovo l'assemblea**. E' **improponibile**, da parte di quest'ultimo, la **richiesta di nomina al Tribunale** di un **<amministratore giudiziario>**, non prevista nel caso di specie da alcuna norma di legge. Di fatto alle S.r.l. si applicano le disposizioni previste per le S.p.A., orientate al principio della **<continuità della gestione sociale>**, come confermato dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 12686/2013. Qualora poi **la situazione non si sbloccasse**, neppure con una nuova assemblea, e l'Amministratore Unico nominato continuasse a non accettare la carica, l'Amministratore in carica potrebbe **accertare lo stato di scioglimento dell'ente**, ai sensi dell'art. 2484, comma I, n. 3, del Codice civile. Vedasi anche in proposito il provvedimento del Giudice del Registro presso il Tribunale di Milano del 25.11.2020.

LA DISCIPLINA DEL TP SI APPLICA AI FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI

Secondo la Cassazione (sentenza n. 27636 del 12 ottobre 2021), il **finanziamento infruttifero infragruppo** concesso da una società italiana alla propria controllata estera rientra nella disciplina del Transfer pricing ("TP"). Infatti, la norma sul TP non riguarda solamente le operazioni a titolo oneroso, ma si applica anche alle **componenti di reddito potenziali**, quali potrebbero essere i proventi finanziari potenziali maturati su un finanziamento erogato ad una parte correlata. Di conseguenza, la presenza di un finanziamento infruttifero non esclude la **valutazione al prezzo di libera concorrenza**, con conseguente ripresa a tassazione dell'importo differenziale degli interessi attivi che sarebbero stati praticati tra parti indipendenti.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	21/10/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	21/10/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	21/10/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,55)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,164	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	104	108	159
6 mesi	(0,53)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	132,9	129,2	126,5				
1 anno	(0,47)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.